

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI COORDINATI A PROTEZIONE DELLE VITTIME
MINORENNI DEI REATI DI VIOLENZA**

TRA

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, COMUNE DI MILANO - ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI,
ASSESSORATO EDUCAZIONE, ATS MILANO – DIREZIONE GENERALE, ASST/IRCCS MILANO**

Il presente Protocollo d'intesa (di seguito Protocollo) intende coordinare le attività proprie di ogni soggetto istituzionale firmatario, quando la collaborazione si renda necessaria per la trattazione di una vicenda che vede la persona minore d'età quale vittima di un reato di violenza, protagonista di un procedimento di tutela o anche coinvolto in una vicenda separativa. La diversità dei procedimenti giudiziari e dei magistrati interessati, ha posto l'esigenza di definire delle procedure standardizzate di comunicazione delle informazioni, non solo tra i magistrati inquirenti (presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni) ma anche tra Procura e Giudice e tra Procura, Giudici e Servizi.

I Servizi che supportano la tutela dei minori, a loro volta fanno capo ad Enti locali diversi, perseguono obiettivi non sempre coincidenti e comunque veicolati dalla specifica funzione che ciascuna Direzione svolge all'interno del medesimo Ente o in Enti diversi.

Il presente Protocollo si articola nella cornice normativa nazionale e internazionale sulla protezione dei bambini che siano vittime di reati di violenza, violenza così come definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (child abuse and neglect).

Il Protocollo tiene altresì conto delle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, licenziate dal Consiglio Superiore della Magistratura nel maggio 2018, nonché delle intese sottoscritte e/o adottate dai singoli uffici giudiziari sulle prassi condivise o predisposte per singoli passaggi dei procedimenti di competenza (in allegato l'intesa tra Procura ordinaria e Procura Minori).

Il Protocollo tiene infine conto delle prassi condivise dalle Direzioni Educazione e Politiche sociali del Comune di Milano (pure in allegato) e il Protocollo d'intesa tra Comune di Milano e l'ex Azienda Sanitaria locale di Milano per la tutela dei minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Quando e come segnalare situazioni che possono configurare ipotesi di reato da parte di operatori educativi, sociali, sanitari e socio-sanitari sono oggetto delle previsioni di questo Protocollo e del Vademecum sperimentale allegato. Se e come comunicare o ricevere informazioni tra Autorità Giudiziarie e Servizi, in pendenza di procedimenti penali e di tutela, sono oggetto di questo Protocollo. Sono altresì oggetto di questo Protocollo, le modalità di comunicazione tra le varie Autorità Giudiziarie quando le informazioni siano rilevanti per i Servizi, incaricati di valutare la situazione e/o di eseguire i progetti indicati dal giudice civile o dal giudice minorile. L'apertura da parte della Procura ordinaria di un procedimento penale in pendenza di un provvedimento di tutela civile o minorile, rende opportuna una rilevazione di congruenza tra quanto si sta facendo o si è fatto a tutela di un minore e le eventuali contraddittorietà delle disposizioni rispetto ad esigenze cautelari proprie del processo penale richieste dal Pubblico Ministero e decise dal Giudice per le indagini preliminari. Così come appare opportuno prevedere modalità

comunicative tra i vari uffici giudiziari, modalità che, nella misura in cui siano note anche agli altri operatori dei Servizi, rende più fluido il lavoro proprio di ciascun soggetto istituzionale ed evita ipotesi di vittimizzazione secondaria. *The best interest of child* deve costituire la strada maestra, ispiratrice di ogni attività che veda “il fanciullo” parte offesa di un reato di violenza e questo Protocollo può costituire una buona occasione per un incontro virtuoso tra professionalità e sensibilità diverse, a fronte di obiettivi istituzionali che devono comunque perseguire il miglior interesse possibile di una vittima minorenni.

Con riferimento specifico alle ASST/IRCCS si precisa che il presente Protocollo viene esteso alla firma dei dirigenti di tutte le ASST/IRCCS in cui il territorio comunale si suddivide, pur avendo partecipato ai lavori solo l’ASST FBF Sacco, avendo questa il compito di coordinare tutti i consultori familiari e quindi anche quelli che vedono la loro dirigenza presso le ASST dei Santi Carlo e Paolo, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Clinica Mangiagalli.

L’ASST FBF Sacco si è già incaricata di raccogliere le osservazioni delle altre Direzioni e si impegna a trasmettere e diffondere loro il presente Protocollo.

ART. 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del presente Protocollo, che ha l’obiettivo di regolamentare al meglio e nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna istituzione, i complessi rapporti che si instaurano a tutela delle persone minori di età che siano vittime di reati di violenza.

ART. 2

I destinatari finali di questo protocollo sono le persone minori d’età di qualsiasi nazionalità, che siano indicate quali possibili vittime di violenza fisica, psichica, sessuale, educativa o assistita, sia in denunce sia in segnalazioni provenienti da istituzioni, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati.

ART. 3

Dato atto che i servizi sociali ed educativi del Comune di Milano hanno sottoscritto il Vademecum¹ sperimentale, riguardante i “Rapporti tra servizi educativi/scolastici, servizi sociali, autorità giudiziaria e altri organi a tutela di soggetti minori di età” che qui si intende integralmente richiamato, contenente le linee operative e metodologiche vigenti per i servizi stessi;

dato atto del corrispondente impegno dell’Agenzia per la Tutela della salute della Città Metropolitana di Milano (ATS Milano) verso la tutela dei minori - in quanto azione finalizzata alla loro salute e alla promozione delle condizioni di benessere affettivo e relazionale per la loro crescita e sviluppo - e per favorire un approccio d’integrazione sociosanitaria sia sul piano istituzionale che tecnico-professionale in un’area di bisogni complessa che richiede interventi e servizi multidisciplinari;

¹ Vedi allegato 1

dato atto che l'ASST FBF Sacco, a seguito del "Progetto Milano" è titolare della funzione di coordinamento dei Consulenti Familiari delle ASST/IRCCS milanesi, in particolare anche per ciò che riguarda le attività inerenti la tutela e la protezione delle persone minori di età e delle loro famiglie;

il presente Protocollo si riferisce alla segnalazione di situazioni di pregiudizio che rimandano alla possibile commissione di un reato. Resta fermo l'obbligo di denuncia e referto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

ART. 4

Qualunque sia la fonte della conoscenza dell'ipotesi di reato di violenza (de visu, de auditu o attività professionale) l'operatore educativo o sociale del Comune o l'operatore psico-socio-sanitario e sanitario della ATS e dell'ASST/IRCCS, o qualsivoglia incaricato di pubblico servizio appartenente ad enti diversi, deve farne segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con le modalità stabilite dal Vademecum sperimentale di cui all'allegato 1 e secondo gli accordi tra le Procure contenuti nel Protocollo d'intesa di cui all'allegato 2.

ART. 5

La segnalazione deve contenere tutte le informazioni a disposizione del segnalante relative ai dati anagrafici della possibile vittima e dei componenti del suo nucleo familiare, compresi eventuali partner dell'uno o dell'altro genitore e dei parenti o altri soggetti coinvolti nella vita del minore. La segnalazione deve contenere una descrizione precisa dei comportamenti e degli atteggiamenti osservati, delle cose dette dal minore e/o delle cose dette dall'adulto scelto per la confidenza, nonché del contesto di luogo e di tempo in cui i comportamenti o i racconti sono maturati. Il segnalante non deve cercare informazioni ulteriori e/o conferme neppure dalla presunta vittima per dare senso al contenuto della segnalazione e tanto meno deve esprimere valutazioni.

ART. 6

Qualora il segnalante si sia confrontato con persona ritenuta "esperta" prima della segnalazione, tale circostanza non deve incidere sul contenuto della segnalazione ma dovrà essere comunque descritta anche separatamente perché ne resti traccia e possa essere tenuta in considerazione nell'eventuale assunzione di prove. Resta fermo l'obbligo della condivisione della segnalazione con il proprio responsabile di unità o di servizio, ribadendo comunque la responsabilità individuale rispetto alla segnalazione.

ART. 7

Dato atto che tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in data 5-6-2018, è stato sottoscritto un protocollo di intesa² per la "Tutela dei minorenni vittime di abuso e maltrattamenti", che qui si intende interamente richiamato; gli

² Vedi allegato 2

operatori educativi, sociali, socio-sanitari e sanitari che, tramite la propria struttura organizzativa, hanno trasmesso la segnalazione e/o la denuncia, possono rivolgersi al Pubblico Ministero minorile per inviare informazioni ulteriori che ritengano importanti per la tutela del minore vittima, per il successivo inoltro al Tribunale per i minorenni. Ovvero direttamente a quest'ultimo laddove siano a conoscenza della pendenza del procedimento. Il Tribunale per i minorenni, una volta che sia aperto il procedimento, richiederà gli approfondimenti opportuni direttamente ai servizi degli Enti incaricati. Se dalle relazioni dei servizi educativi, sociali, socio-sanitari e sanitari, ovvero dalla attività istruttoria emergono notizie di reciproco interesse per altri uffici giudiziari, queste notizie saranno prontamente comunicate direttamente dai diversi uffici giudiziari agli altri uffici giudiziari per competenza.

Art. 8

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che ha ricevuto una segnalazione o denuncia da operatori educativi, sociali, socio-sanitari e sanitari, si impegna a comunicare agli stessi, tramite la loro struttura organizzativa, le richieste finali, all'esito delle proprie indagini.

Il Giudice per le indagini preliminari che riceve la richiesta dal Pubblico Ministero di archiviazione o rinvio a giudizio, si impegna a comunicare l'esito della propria decisione agli stessi segnalanti o denunciati, tramite la loro struttura organizzativa.

Restano salve le esigenze di riservatezza, che saranno valutate dal Magistrato, legate al singolo caso.

ART. 9

In pendenza di un procedimento penale il Pubblico Ministero può chiedere che siano trasmessi al Giudice civile gli atti di rilievo che siano emersi nel corso del processo, per la valutazione della idoneità genitoriale, fatte comunque salve le disposizioni dell'art. 64 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotte con Legge 19/07/2019 n.69. Se il Giudice civile o penale nomina un curatore speciale al minore, i Servizi potranno rivolgersi direttamente a quest'ultimo, per trasmettere informazioni rilevanti per la tutela del minore.

ART. 10

Gli uffici giudiziari o investigativi che, per compito istituzionale procedono all'esame di un minore vittima, nell'ambito di un procedimento penale, hanno stipulato protocolli o disposto linee direttive che prevedono percorsi di accesso agli uffici e modalità protette di assunzione delle dichiarazioni. In particolare viene assicurata la presenza di uno psicologo e la videoregistrazione. Tutte queste attività sono regolate da norme procedurali dei singoli percorsi giurisdizionali.

Gli operatori educativi, sociali, socio-sanitari e sanitari, eventualmente incaricati di supportare il minore, perché inserito in comunità o in altri programmi di protezione e sostegno, dovranno accompagnarlo spiegandogli da chi lo portano, accogliendo le sue paure e rassicurandolo sulla sua protezione, senza entrare nel merito delle sue dichiarazioni.

Art. 11

Se viene emessa una misura di protezione o cautelare o si apre un procedimento per reati di violenza a carico di un genitore, il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario accerterà la pendenza o la presenza di un procedimento/provvedimento civile di separazione/divorzio o di tutela e in caso positivo darà notizia al giudice del proprio provvedimento, con le modalità ritenute più opportune. Il Giudice civile o il Giudice minorile provvederanno a dare comunicazione ai servizi incaricati, delle possibili modificazioni che si rendessero necessarie, qualora il provvedimento adottato in sede penale dovesse risultare in contrasto con i provvedimenti in corso di esecuzione.

ART. 12

Nell'assunzione di dichiarazioni di parti offese minori, collocate fuori famiglia, sarà omesso qualunque riferimento idoneo ad identificare la comunità di accoglienza o la famiglia affidataria, restando il giudice l'unico soggetto competente a valutare se e chi il minore possa incontrare e con quale modalità. Nell'assunzione di dichiarazioni rese dai singoli operatori educativi, sociali, socio-sanitari e sanitari saranno verbalizzati solo il nome, il cognome, la data di nascita, la qualifica ed ente di appartenenza, indicando quale recapito la sede del Servizio/Settore istituzionale ed evitando ogni riferimento a indirizzi personali. L'ente di appartenenza si impegna a comunicare tempestivamente e ad agevolare la presenza del singolo operatore qualora richiesta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 13

Le parti firmatarie si impegnano a garantire la massima diffusione di questa intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti, presso la rete degli uffici degli enti firmatari.

Le parti indicano un referente per ciascun ufficio con il compito di monitorare le azioni contemplate dalla presente intesa. I referenti parteciperanno ad un tavolo tecnico che sarà convocato a cura del Garante dei diritti per l'infanzia e l'Adolescenza almeno una volta all'anno e avrà il compito di valutare l'efficacia delle pattuizioni.

ART. 14

Il presente Protocollo avrà validità triennale dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per gli anni successivi, previa adozione dei rispettivi atti amministrativi previsti. È possibile su accordo delle parti, su indicazione del tavolo tecnico o a richiesta di un singolo firmatario, procedere in ogni momento, alla modifica o alla risoluzione del presente Protocollo.

Il Protocollo resta aperto alla partecipazione di altre istituzioni pubbliche.

Il presente Protocollo viene firmato digitalmente in un unico originale ex art. 15, co. 2bis L. 241/1990, ai sensi dell'art. 24 d.lgs 82/2005

Milano,

Comune di Milano
Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza
Dott.ssa Anna Maria Caruso

.....

Comune di Milano
L'Assessora Istruzione Educazione
Dott.ssa Laura Galimberti

.....

Comune di Milano
L'Assessore Politiche sociali
Dott. Gabriele Rabaiotti

.....

Tribunale presso la Corte d'Appello di Milano
Presidente
Dott. Roberto Bichi

.....

Procura della Repubblica presso il Tribunale
Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Greco

.....

Tribunale per i minorenni di Milano
Presidente
Dott.ssa Maria Carla Gatto

.....

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Milano
Procuratore della Repubblica
Dott. Ciro Cascone

.....

ATS Milano Città Metropolitana
Direttore Generale
Dott. Walter Bergamaschi

.....

ASST Fatebenefratelli Sacco
Direttore Generale
Dott. Alessandro Visconti

.....

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico – Clinica Mangiagalli
Direttore Generale
Dott. Ezio Belleri

.....

ASST Santi Paolo e Carlo
Direttore Generale
Dott. Matteo Stocco

.....

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Direttore Generale
Dott. Marco Bosio

.....

VADEMECUM SPERIMENTALE

ABROGATO DALLA REVISIONE 2024

RAPPORTI TRA SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI E AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TUTELA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

INDICE:

PAG.

Premessa

1. Situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio e principi dell'intervento
2. Comunicazione, cosa osservare, cosa fare a chi e con quali strumenti segnalare

3. Il quadro normativo di riferimento

4. Buone Prassi di coordinamento tra i servizi educativi e sociali del Comune di Milano

Strumenti

A. Definizioni e stralci normativi

B. Schema di relazione

C. Il sistema dei servizi sociali – organigramma - e indirizzi

D. Il sistema educativo - organigramma e indirizzi

Bibliografia di riferimento

42

Appendice stralci da

43

- DGR Lombardia 23.12.2004 n.7/20100 pubblicate su BURL 17.01.2005
“Linee guida per il riordino e l’orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza”
- DPCM 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni Sociosanitarie 2001 e

Premessa:

Il Comune di Milano, nell'ambito dell'attività preparatoria alla costruzione dell'ufficio del Garante Comunale per l'infanzia e l'adolescenza (coordinata dalla Avv. Laura De Rui), ha inteso individuare e condividere con altri soggetti corresponsabili della promozione, prevenzione e tutela dei diritti dei bambini e delle bambine³, alcune buone prassi e procedure efficaci per una sollecita individuazione, orientamento e presa in carico o segnalazione di situazioni che necessitino di azioni di garanzia dei diritti del soggetto minore di età.

Si fa riferimento in particolare ai “quattro principi generali” delineati dalla Convenzione ONU per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) trasversali a tutti i diritti delle bambine e dei bambini:

- non discriminazione (art. 2)
- migliore interesse del minore (art. 3):
- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6) partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):

In particolare si ritiene utile sottolineare il diritto alla salute nel suo più ampio significato di benessere complessivo della persona, il diritto a vivere nella propria famiglia oltre al diritto all'istruzione, educazione e allo sviluppo delle proprie potenzialità in generale.

Il presente documento rappresenta uno degli obiettivi concordati a cui si uniranno, cicli di incontri di formazione congiunta e consulenza legale e psicologica rivolti agli operatori, oltre ad un coinvolgimento di altri soggetti nel percorso operativo condiviso (altri settori del Comune e altri soggetti della rete di protezione, cura e tutela dei soggetti minori di età in area educativa, culturale, sanitaria, socio-sanitaria etc.).

Il documento propone indirizzi di principio e operativi oltre a strumenti interni volti a facilitare una relazione proficua ed efficiente per i bambini e le bambine che si trovino nel territorio cittadino e per le loro famiglie costruendo una rete che metta in comune le risorse dei soggetti corresponsabili nella tutela dei diritti suddetti.

Dai lavori preparatori è emersa la necessità condivisa di superare alcune criticità che indeboliscono oggettivamente l'azione complessiva di tutela. Criticità le cui ragioni sono state principalmente individuate:

- a) nelle diverse finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;
- b) nella diversità delle competenze e conoscenze professionali;
- c) nella molteplicità dei diritti da tutelare sia per gli adulti che per i bambini e nella conseguente complessità delle azioni da porre in essere per assicurarne la tutela e l'esercizio;
- d) nelle difficoltà di coordinare le reciproche azioni proprio alla luce della diversità dei fini istituzionali.

Gli ambiti ove sono state individuate le maggiori difficoltà sono rappresentati da:

- a) comunicazione e collaborazione tra operatori dei servizi educativi e scolastici e operatori dei servizi sociali sul territorio nella gestione delle problematiche familiari e nell'individuazione dei casi che richiedono un lavoro congiunto;

³ Qui e oltre si intendono per bambini e bambine i soggetti minori di età da 0 a 18 anni come da CRC adottata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 nonché dalla Convenzione di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003

- b) conoscenza e applicazione da parte degli operatori delle norme che disciplinano la denuncia di reato e gli obblighi e facoltà di segnalare disagi familiari più o meno gravi sino all'abbandono del minore;
- c) conoscenza da parte degli operatori delle norme e delle prassi che regolano i rapporti tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile nella gestione dei casi comuni con conseguenti difficoltà, una volta accertati i presupposti di una denuncia o di una segnalazione, nel decidere
"come, quando e a chi" inviare le notizie;
- d) modalità di comunicazione delle notizie di reato e delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e collaborazione con la stessa;
- e) conoscenza adeguata delle norme di diritto sostanziali e processuali, penali e civili, che in generale informano e condizionano il lavoro degli operatori.

La modalità operativa scelta è la seguente:

1. attivazione di canali di comunicazione circolare tra gli operatori dei Settori coinvolti, le Procure della Repubblica, i Tribunali;
2. incontri formativi congiunti tra operatori dei Servizi educativi e sociali e successivamente anche con i magistrati coinvolti;
3. incontri periodici di coordinamento, a livello di Municipi della Città di Milano, tra servizi sociali territoriali e servizi educativi per affrontare problematiche comuni, verificare l'operatività delle procedure, proporre soluzioni migliorative, ecc.;
4. consulenza e supporto per gli operatori.

Hanno partecipato alla realizzazione del presente Vademecum Sperimentale:

Comune di Milano Area Territorialità Aurelio. Mancini, Silvia Zandrini

Comune di Milano Area Servizi all'Infanzia Beatrice Arcari, Mario Giovanni Colubriale

Garante per i Diritti dei bambini e degli adolescenti della Città di Milano - Anna Maria Caruso

Avvocato esperto in diritto minorile già membro Camera Minorile di Milano - Laura De Rui

1. Situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio e principi dell'intervento

In un contesto cittadino quale quello milanese, si sviluppano e amplificano serie difficoltà della comunità adulta a rispondere alle situazioni di disagio di bambine e bambini; difficoltà legate a fattori e variabili di tipo materiale (problematiche abitative ed economiche), relazionale (connesse a fragilità fisiche, psichiche del singolo, del nucleo familiare, della rete di sostegno

naturale), culturale e di progressiva precarizzazione dei modelli educativi di riferimento, cui si lega la crescente incertezza del mondo adulto nel fornire una base sicura e una visione ampia delle potenzialità di sviluppo delle bambine e dei bambini.

Obiettivo del presente documento è quello di costruire e rendere fruibile ai servizi educativi, scolastici, sociali, e ad altri soggetti responsabili un percorso condiviso di segnalazione reciproca di eventi problematici individuando:

- 1) soggetti coinvolti;
- 2) definizioni operative sintetiche e condivise di difficoltà, disagio e pregiudizio;
- 3) contenuti, modalità e strumenti delle comunicazioni tra servizi e tra questi e la magistratura competente.

Al fine di individuare percorsi di comunicazione tra i soggetti corresponsabili, distinguiamo sinteticamente le situazioni di difficoltà⁴ che coinvolgono i bambini in tre macro categorie che tengano conto di tre elementi congiuntamente, ovvero “il danno” riferito allo sviluppo del bambino, il livello di “consapevolezza e responsabilità genitoriale agita” dagli adulti di riferimento (genitori o altri adulti conviventi significativi) e, infine, il “coinvolgimento attivo del sistema dei servizi”, cosicché la situazione sia maggiormente contestualizzabile per poter definire se, come e cosa segnalare ma, soprattutto, chi è opportuno/obbligatorio coinvolgere.

In estrema sintesi occorre quindi mettere a fuoco, in ogni situazione, le tre variabili indicate e definire di fronte a quale delle tre tipologie di situazioni seguenti ci si trovi:

A. DIFFICOLTÀ del soggetto minore in presenza di adulti e/o servizi (sanitari, sociali, educativi, specialistici o meno) consapevoli e attivi nel ricercare e fornire i sostegni dovuti e/o possibili e i percorsi per affrontare o risolvere le difficoltà.

Il “danno” per il bambino in queste situazioni può essere o meno presente e più o meno direttamente espresso; può anche essere stabile (es. bambino con patologia e conseguente disabilità cronica), ma il sistema adulto se ne fa carico spontaneamente e con ogni risorsa possibile;

B. DISAGIO del soggetto minore in presenza di adulti temporaneamente o strutturalmente fragili, solo parzialmente consapevoli o parzialmente attivi (adulti soli, isolati, genitori conflittuali, culturalmente disorientati o parzialmente/totalmente privi di mezzi o strumenti) nel ricercare percorsi mirati di analisi e di gestione del disagio del minore (più o meno espresso, sia direttamente che indirettamente dal soggetto minore).

Il “danno” per il bambino, in queste situazioni, è più o meno presente anche in rapporto alla propria naturale capacità di “resilienza”⁵. Frequentemente il soggetto minore ha già sviluppato proprie strategie di adattamento, a volte efficaci, anche se a tratti richiede supporti e integrazioni alle proprie risorse, che vanno attivati in modo mirato dal sistema dei servizi sia per il bambino che per l’adulto fragile suo riferimento;

⁴ Disagio fisico, psichico, sociale, scolastico, ritardi nello sviluppo, comportamenti a rischio o di ritiro sociale, riscontrati a scuola, in famiglia, nei quotidiani normali contesti di vita della persona minore d’età;

⁵ In situazioni di difficoltà degli adulti e/o dei contesti di vita è noto che molti bambini sviluppano comunque le proprie capacità e competenze dette appunto effetti di “resilienza”, ovvero di resistenza a situazioni di stress che consentono loro di non riportare danni nei processi di sviluppo pur vivendo in situazioni anche estreme. Alcune capacità di base quali ad es.

intelligenza, ironia, passioni e interessi propri, capacità di attivare reazioni affettive positive negli altri sono prognostiche di una buona resilienza,

C. SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO, sospetto o conclamato, in presenza di adulti che consapevolmente o meno, non proteggono e quindi possono danneggiare (attivamente o passivamente) il soggetto minore con azioni, omissioni o interventi impropri (dalla violenza diretta alla reiterata conflittualità assistita, dalla grave e cronica trascuratezza alla ripetuta negazione di sintomi di malessere fisico, psichico, comportamentale etc.).

Il "danno" per il bambino, in queste situazioni, è più o meno nascosto e le strategie di reazione del minore sono mirate anche a coprire e difendere il proprio abusante/maltrattante o i segreti del nucleo familiare, vissuto come fragile, inaffidabile, ma non riconoscibile, dal minore vittima di tali situazioni, come responsabile o "colpevole". In questi casi la mentalizzazione di percorsi così traumatici è bloccata, immatura, difensiva, proprio in relazione alle esperienze in essere.

L'attivazione dei servizi in queste situazioni consiste in primis nell'individuare il pregiudizio (o sospetto tale) provvedendo a inoltrare la segnalazione come previsto dalla legge.

Contemporaneamente occorre farsi carico dei segnali diretti e indiretti di pregiudizio per attivare tutti i presidi previsti dal nostro sistema giuridico e giudiziario e tutti i presidi e interventi di tutela dovuti (dall'esecuzione dell'art.403 cc al collocamento in comunità o all'allontanamento del maltrattante etc.).

Non tutte queste situazioni hanno rilevanza tale da doversi produrre una segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie, e non tutte necessitano di interventi di specialisti o professionisti; tutte devono però allertare con differenti presidi, tempi e risorse dedicate il sistema scolastico, educativo e dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari affinché, con o senza il contributo attivo degli esercenti la responsabilità genitoriale (ove questi violino i diritti dei figli e quindi vengano limitati dall'Autorità Giudiziaria competente nelle loro responsabilità) si definisca, si nomini e quindi - eventualmente ove e se necessario - si fronteggi il malessere, ma soprattutto il danno riscontrato nel percorso di sviluppo del soggetto minore.

Tutti i bambini e le bambine e tutti gli adulti dei nuclei familiari (anche quelli maltrattanti) possono uscire da una di queste situazioni con un intenso lavoro su di sé e sul contesto relazionale e sociale di riferimento. Tale affermazione origina da studi e ricerche oltre che da intensa operatività ed esperienza italiana e internazionale⁶, che hanno individuato correlazioni significative tra l'efficacia degli interventi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e alcuni elementi del singolo Progetto di Intervento, non direttamente correlate all'entità del problema e del danno cosiddetto ma strettamente legate invece ai seguenti elementi:

- la costruzione di una rete con una forte regia per l'allineamento di varie azioni professionali e/o informali su obiettivi condivisi (sistema dei servizi sociali, sistema scolastico, sistema socio-sanitario, reti amicali e parentali allargate, vicinato etc.);
- la definizione di tempi per ciascuna azione e di una sequenza finita di attività con tempi entro cui restituire i risultati a tutti gli interessati.
- la ricerca costante di una reale e concreta adesione al progetto del minore ma soprattutto della sua famiglia d'origine coinvolta come protagonista più che come fruitore passivo/utente. In altri termini l'alleanza tra operatore e famiglia e tra operatore e minore è

⁶ S. Serbati, P. Milani, La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili, Carocci editore 2013 ma anche Crittenden P.M: Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio, Franco Angeli 1994.

elemento anche prognostico, mai dato per acquisito ma da costruire e ricostruire continuamente;

- l'individuazione di fattori protettivi e non solo di fattori di rischio di ciascuna situazione, persona, famiglia.

2. Comunicazione, cosa osservare, cosa fare a chi e con quali strumenti segnalare

Tenendo presente la suddivisione delle situazioni di difficoltà, disagio e pregiudizio tratteggiate al paragrafo 1 e l'inquadramento giuridico del successivo paragrafo occorre ora definire in ciascuna situazione indicazioni operative

A. Situazione di difficoltà: in queste situazioni gli operatori scolastici e/o educativi sono chiamati solo ad accogliere eventuali fragilità del bambino/bambina e la scuola ad attrezzarsi perché l'ambiente sia fruibile anche a persone con disabilità o ritardi nello sviluppo, fisici, psichici, culturali, cercando sempre un'alleanza e una sinergia negli obiettivi di potenziamento delle competenze tra famiglia, scuola e rete dei servizi pubblici, privati e del privato sociale del territorio, a volte molto più ampia di quanto appaia all'istituzione educativa o sociale.

Non sono necessari strumenti specifici se non una buona conoscenza della struttura organizzativa sia dei servizi sanitari che sociali ed educativi e un tempo idoneo di connessione tra diversi servizi attivi.

In linea generale è opportuno che i servizi educativi verifichino se il nucleo familiare, o parte dei suoi componenti, siano già in carico ai servizi sociali/sanitari affinché si possa concordare un strategia di intervento comune coordinando energie e risorse.

B. Situazione di disagio: in queste situazioni, alle fragilità della bambina o del bambino, si sommano le fragilità dei genitori o della rete familiare e sociale nel suo complesso. In base ai principi dell'intervento di aiuto alle persone, il primo e più complesso passaggio per qualsiasi operatore che rilevi il problema, è il necessario coinvolgimento, rispettoso ma fermo, del genitore o degli adulti con responsabilità genitoriale nell'esame della situazione di difficoltà del proprio figlio/a. L'obiettivo è arrivare a "nominare" e condividere (quantomeno parzialmente) perlomeno il riconoscimento dell'esistenza di un problema, un malessere del bambino/bambina, senza che l'adulto si senta immediatamente colpevole o carente, fragile o incapace, promuovendo quindi alleanza e sinergia per attivare ogni possibile strategia per far fronte al problema, anziché indurre fughe difensive.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a in contesto educativo o scolastico;
- coinvolgere la/il Responsabile dell'Unità Educativa e, nei casi più delicati e complessi, la Direzione di Settore;
- confrontarsi coi genitori in coppia (o singolarmente se in presenza di conflittualità nella coppia) con il supporto della/del Responsabile dell'Unità Educativa
- fornire indicazioni pratiche e rassicurazioni sulle opportunità di utilizzo dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari o altri che possono supportare la situazione rilevata e sollecitarne l'accesso e la richiesta di presa in carico;
- offrirsi di facilitare l'incontro coi servizi (ad es. telefonare direttamente al Responsabile/Coordinatore tecnico del Servizio Sociale Professionale Territoriale di zona e

prendere appuntamento per il genitore ovviamente se questi è consenziente, segnalare la necessità di un traduttore o mediatore culturale etc.);

- verificare o far verificare alla Direzione/Responsabile della struttura didattica/educativa che le persone si siano effettivamente rivolte ai servizi rinforzandole positivamente, sostenere i tempi di attesa delle risposte di vari servizi;
- organizzare un fascicolo sulla situazione riscontrata, sul complesso delle difficoltà rilevate nel contesto scolastico e nel rapporto del/della bambino/bambina con i genitori, i coetanei, gli altri adulti; provvedendo al contempo ad aggiornarne il contenuto e curando la redazione di appositi verbali degli incontri svolti con i vari soggetti interessati;
- dedicare un tempo al raccordo stabile con i servizi attivati e con il genitore/i per valutare i progressi e le conseguenze degli interventi per il benessere del bambino/a;
- relazionare periodicamente la Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia nei casi più delicati.

Primi Strumenti di tale situazione sono:

- conoscenza del territorio in cui la scuola è inserita e delle sue risorse formali e informali;
- conoscenza e contatto diretto e periodico con i principali servizi per i minori, la famiglia, la coppia e per adulti fragili di tipo sociale, sanitario e socio-sanitario, psichiatrico, neuropsichiatrico etc.;
- aggiornamento periodico con i servizi coinvolti.

C. Situazioni di pregiudizio, sospetto o conclamato che necessitino di segnalazione alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni. Nel caso in cui i genitori non prestino il consenso alla collaborazione al progetto di aiuto pensato e proposto dai vari Servizi, mettendo in atto comportamenti di opposizione attiva o passiva, rendendo così impraticabile il lavoro di tutela, è necessaria la segnalazione del pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che deciderà se la segnalazione può essere archiviata o dare origine ad un procedimento a Tutela ai sensi degli artt.330 ss o richiedere una Indagine Sociale ai Servizi.

C1 Situazioni di pregiudizio che possano configurare anche elementi di reato perseguibile d'ufficio.⁷ Queste situazioni oltre ad avere segnali non sempre evidenti, possono essere contrassegnate da forti dubbi (a tratti vere e proprie resistenze inconsapevoli, inconsce) degli operatori, che rilevano malesseri e disagi dei bambini/e, ma non riescono a definire se si trovano in una situazione di obbligo di segnalazione o meno.

E' importante ricordare che l'operatore non deve avere la certezza che vi sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. In tal caso la segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario penale se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale Per i Minorenni se il presunto reo è Minorenne.

In tali casi è necessario coinvolgere senza indugio la/il Responsabile dell'Unità Educativa redigendo una dettagliata relazione su quanto osservato, riferito da terzi adulti o da bambini, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito.

⁷ In appendice un elenco dei principali reati perseguibili d'ufficio che possono essere portati all'attenzione degli operatori.

Sarà quindi compito del/della Responsabile coinvolgere la Direzione di Settore inoltrando le suddette relazioni integrate eventualmente da ulteriori informazioni ritenute opportune. La Direzione di Area provvederà quindi a inoltrare la segnalazione/denuncia all'autorità competente.

In tali situazioni il genitore o eventuali altre figure adulte interessate NON vanno informate poiché, trovandosi in presenza di una segnalazione di ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria, informare il potenziale reo e/o i suoi familiari violerebbe il segreto istruttorio e potrebbe alterare il corso delle indagini pregiudicandone l'esito.

Un'altra criticità è che in molte situazioni gli operatori non riescono a riconoscere nella segnalazione un'azione di forte aiuto e tutela per il bambino/a, ma anche per i genitori che hanno la possibilità di fronte ad una segnalazione e ad un eventuale provvedimento del Giudice di riconoscere i propri problemi e intraprendere un percorso di cura e recupero di un legame sano col figlio.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a in contesto educativo, scolastico
- confrontarsi con il proprio Responsabile di Unità educativa e in caso di dubbio con i Servizi Sociali nella persona delle Coordinatrice Tecnica e/o della Responsabile Territoriale
- stendere la relazione su quanto narrato dal minore, ascoltato, visto e rilevato nei suoi comportamenti concreti quotidiani e su quanto eventualmente riferito da altri soggetti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito;
- la Responsabile di Unità Educativa inoltra alla Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia, la relazione e tutte le informazioni necessarie (ivi comprese le informazioni riguardanti i dati anagrafici del nucleo familiare e di eventuali altre persone coinvolte);
- il Direttore di Area provvederà all'invio alle Autorità Giudiziarie competenti ovvero adotterà le azioni che riterrà opportune anche in seguito alla consultazione con i Servizi Sociali o gli altri enti interessati;
- in situazioni ove non si deve intervenire sull'urgenza non avendo evidenza della effettiva esistenza del reato e del rischio per il minore nel permanere presso i propri familiari si attende l'eventuale provvedimento delle magistratura; i Servizi Sociali che ricevono il provvedimento ne informano l'Unità Educativa che ha provveduto a segnalare la situazione e ne spiegano i tempi e modi di esecuzione;
- i Servizi Sociali con o senza l'ausilio delle forze dell'ordine eseguono gli eventuali provvedimenti a tutela dei minori e ne informano i genitori per quanto stabilito dal Giudice;
- la magistratura ordinaria in sede penale adotta le misure a tutela delle vittime che ritiene necessarie.

Strumenti specifici di questo percorso sono un confronto in tempi brevissimi tra servizi coinvolti, la traccia di relazione (vedi punto B degli Strumenti) di segnalazione e il suo percorso di inoltro.

Gli strumenti di tutela del minore sono quelli propri del servizio sociale e dei servizi sanitari e socio sanitari responsabili di tutte le situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita⁸ e di abbandono e grave trascuratezza

⁸ REGIONE LOMBARIDIA DGR 7/20100 del 23.12.2004

Fondamentale appare il mantenimento di una costante collaborazione tra tutte le Autorità e gli Enti coinvolti sino al termine del percorso di aiuto e dei percorsi giudiziari, civili e penali.

3. il quadro normativo di riferimento

La segnalazione di una situazione di pregiudizio può dar luogo ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria in sede civile o in sede penale.

Quando gli interventi o i progetti pensati dai servizi non raggiungono l’obiettivo sperato e quindi occorre o adottare uno stimolo forte che favorisca il cambiamento o modificare il progetto, in assenza di consenso da parte dei genitori, va fatta la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La Procura può chiedere ulteriori informazioni o trasmettere direttamente gli atti al Tribunale per i Minorenni (T.M.) per l’apertura di un procedimento ex artt. 330-333 C.C., o per un procedimento di adottabilità ex art. 8 L.184/83.

Da questo momento i Servizi risponderanno alle richieste del Tribunale per i Minorenni ed eseguiranno i provvedimenti da questi emessi, rafforzando il loro compito di tutela, in coordinamento con la magistratura che nel proteggere il minore tutela altresì la famiglia intera.⁹

Non essendo parte in questi procedimenti, i servizi evidenziano la difficoltà di comunicare agilmente con il giudice in ordine alla evoluzione della situazione.

Se la situazione di pregiudizio si configura come possibile reato (così come emerge da una rivelazione, sia pure parziale, della vittima o di terzi con cui la vittima si sia confidata, ovvero da una relazione della scuola o dei servizi) la segnalazione va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se il possibile autore è maggiorenne, ovvero alle forze di polizia quando si richieda un intervento immediato di tutela (ex art. 403 C.C.).

La medesima segnalazione va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per la possibile richiesta di un procedimento di tutela (ove questo non sia già pendente) davanti al T.M.

Questa situazione richiede una sinergia tra Procure, tra Procure e giudici e tra giudici, nel corso dei procedimenti che vedono snodi di possibile interferenza:

- a) nel procedimento civile - di tutela o separativo- tutti gli atti sono depositati e a disposizione delle parti, nel procedimento di indagini davanti alla Procura gli atti sono coperti da segreto istruttorio;
- b) il minore deve essere sentito dal Pubblico Ministero (P.M.) per la formalizzazione della accusa, dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) per la testimonianza, dal giudice minorile e/o dal giudice della separazione;
- c) il minore può essere sottoposto a perizia/C.T.U. dal giudice civile e da quello penale;
- d) gli eventuali ausiliari di P.M. e giudici possono avere colloqui con il minore su delega.

⁹ Non essendo parte in questi procedimenti, i servizi evidenziano la difficoltà di comunicare agilmente con il giudice in ordine alla evoluzione della situazione. Tale realtà dovrà essere superata grazie agli eventi formativi menzionati nella presente pubblicazione, attraverso un’analisi congiunta delle problematiche che porti ad una soluzione condivisa tra operatori e magistratura.

Questo lavoro sinergico è oggetto di un tavolo separato che ha come obiettivo un protocollo d'intesa tra le due Procure ad oggi in costruzione e che sarà messo a disposizione degli operatori al più presto.

4. Buone Prassi di coordinamento tra i servizi educativi e sociali del Comune di Milano

Gruppo di raccordo stabile: creazione di un gruppo di raccordo formato da componenti delle Direzioni del Comune di Milano coinvolte con compiti di controllo e monitoraggio sull'applicazione (e applicabilità) delle linee e che sia in grado di suggerire eventuali integrazioni/modifiche o aggiornamenti; i componenti devono svolgere azione di coordinamento tra i servizi afferenti alla Direzione di appartenenza con la finalità di dare uniformità di comportamenti e azioni, vigilando, se del caso, sull'applicazione stessa.

Formazione congiunta: primo ciclo di incontri tra tutte le Posizioni Organizzative interessate per presentare il lavoro svolto e spiegare in concreto le procedure da adottare; successivamente, se ritenuto necessario organizzare una serie di incontri (1/2 all'anno) a livello di zona per approfondire singole tematiche. In generale prevedere la partecipazione delle Posizioni Organizzative e/o di operatori (anche solo di una rappresentanza - compatibilmente con le risorse disponibili) dell'una Direzione ai percorsi formativi avviati dall'altra Direzione sulle tematiche di interesse comune; progettare iniziative formative comuni e condivise.

Coordinamento e scambio informazioni a livello di zona attraverso incontri periodici (ogni 2/3 mesi) tra i servizi sociali e i servizi educativi afferenti alla singola zona con la partecipazione delle Posizioni Organizzative/Coordinatrici tecniche interessate e di una rappresentanza degli operatori (educatori/assistenti sociali) se necessario.

Coordinamento periodico presso il Garante per promuovere facilitare e integrare intese interistituzionali nuove o esistenti.

Strumenti.

A. DEFINIZIONI E STRALCI NORMATIVI¹⁰

□ **Convenzione di New York, 1989 (ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176)**

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. (...)

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

□ **Convenzione di Strasburgo, 1996 (ratificata in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77)**

Articolo 3

(Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti)

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente;

- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4

(Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale)

¹⁰ La presente rassegna di articoli riporta i più significativi provvedimenti legislativi internazionali e nazionali, con riferimento agli articoli che nel loro lavoro gli operatori potranno maggiormente avere il bisogno di consultare. Non deve essere considerata esaustiva.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5

(Altri possibili diritti azionabili)

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare: a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;

b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato; c) il diritto di designare il proprio rappresentante;

d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

□ **Costituzione**

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

□ **Articoli del Codice Civile**

Articolo 147

(Doveri verso i figli)

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis

Articolo 315-bis

(Diritti e doveri del figlio)

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Articolo 316

(Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (omissis) Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Articolo 330

(Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli)

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Articolo 332

(Reintegrazione nella responsabilità genitoriale)

Il giudice [disp. att. 38, 51] può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Articolo 333

(Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [disp. att. 38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742 c.p.c.].

Articolo 336

(Procedimento)

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Articolo 403

(Intervento della pubblica autorità in favore dei minori)

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

□ **Articoli del codice penale**

Articolo 120

(Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Articolo 121

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Articolo 361

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Articolo 362

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a 103 euro.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articolo 527

(Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Articolo 571

(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Articolo 572

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Articolo 574

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Articolo 574 bis

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Articolo 583 bis

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo 591

(Abbandono di persone minori o incapaci)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Articolo 593

(Omissione di soccorso)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1)

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Articolo 600-bis
(Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Articolo 600-ter
(Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 609-bis.

(Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609-quater.

(Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quinquies.

(Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali,

ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Articolo 609-octies.

(Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo 609-decies

(Comunicazione al tribunale per i minorenni). [Errore del legislatore: deve intendersi Procura presso lo stesso Tribunale, N.d.r.]

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600quinqies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinqies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di

altre persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Articolo 609-undecies.

(Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo

612-bis.

(Atti persecutori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 617 septies

(Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente)

Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

□ **Articoli del Codice Procedura Penale**

Articolo 77

(Capacità processuale della parte civile)

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. (omissis)

Articolo 90-bis

(Informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3 ter;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Articolo 331

(Denuncia da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio)

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 332

(Contenuto della denuncia)

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito [61], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

Articolo 334

(Referto)

Chi ha l'obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Articolo 338

(Curatore speciale per la querela)

Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale (1), il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

□ Legge del 4.5.1983 n. 184 in tema di affidamento e dichiarazione dello stato di adottabilità e successive modificazioni (L. 149/2001 e 173/2015)

Articolo 1

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.

I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Articolo 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Articolo 9

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui

Il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

□ Elenco dei reati con procedibilità d'ufficio:

- atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.);
- abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali dalle quali derivi una malattia nel corpo o nella mente avente durata superiore ai 20 giorni (art. 582 comma 1, sono esclusi i casi di cui a comma 2);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);
- abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.);
- omissione di soccorso (art. 593 c.p.);
- sequestro di persona (art. 605 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quarter c.p.) se ricorrono le condizioni di cui all'art. 609-septies comma 4 c.p.:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma;
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.), se fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p.;
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- procurato aborto (artt. 17 e 18 L. 194/78);
- detenzione o spaccio di stupefacenti (artt. 73 e ss dpr 309/1990).

B. Schema di relazione

Indice per la relazione di Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

1. OGGETTO: minore: Data di nascita residente in.....

E alternativamente la dicitura a) oppure b)

- a. **SEGNALAZIONE** in caso di dubbi in merito agli elementi di pregiudizio, quesiti, necessità di incarichi diversi per approfondimenti ove non si sia raggiunta ancora sufficiente chiarezza, ma si ritenga dovuta la segnalazione stessa;
- b. **SEGNALAZIONE URGENTE** in caso di elementi di pregiudizio già dettagliabili, evidenti e documentati, riportati nella relazione stessa;

2. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE Famiglia e altre persone significative conviventi e non conviventi. Inserire tutte le informazioni in possesso per facilitare il lavoro dell'AG

Nucleofamiliare	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Residenza/ domicilio	Parentela/ Relazione con minore	Occupazione	Recapito Telefonico
Altre figure di riferimento							

3. FATTI/COMPORAMENTI: riportare dettagliatamente quanto osservato, ascoltato e riferito dai bambini, da terzi adulti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito e senza effettuare alcuna forma di indagine.
4. IL MINORE (o i minori se più di uno): descrivere le caratteristiche del bambino/a i problemi, le risorse e le competenze personali.
5. RELAZIONE TRA I GENITORI E I FIGLI sintetizzare elementi principali Già conosciuti A SCUOLA dall'operatore SENZA INDAGINE ALCUNA ad es. genitori separati, nucleo mono genitore, presenza o meno di adulti o minori fragili per disabilità, recente immigrazione, altro già noto e da loro riportato.
6. Firma e recapiti istituzionali del Segnalante

C. Il sistema dei servizi sociali – organigramma - e indirizzi

Il Settore Territorialità ha articolato i Servizi in:

- 9 Servizi Sociali Professionali Territoriali – SSPT - di primo e di secondo livello con diverse sedi per ogni municipio
- 1 Pronto Intervento Minori - PIM
- 5 Servizi Sociali Specialistici Centrali
 - Centro Genitori Ancora, GeA
 - Coordinamento Affidi,
 - Spazio Neutro,
 - Servizio Minori Sottoposti a Procedimenti Penali, Gruppo Indagini Centrale

IN CASO DI ACCESSO SPONTANEO

Qualsiasi cittadino/nucleo familiare che sta attraversando un momento/periodo di difficoltà sociale può rivolgersi per verificare e valutare se l'Amministrazione abbia strumenti e possibilità per poterlo sostenere, e in che modo, per superare la fase di criticità.

Questo avviene attraverso l'instaurarsi di una relazione di aiuto, condotta e gestita con strumenti e metodi professionali, lavorando per rinforzare e sviluppare le risorse personali e familiari già esistenti.

Presso il Servizio Sociale Professionale Territoriale della zona di residenza, a seconda della Tipologia della domanda, il personale potrà:

- o dare informazioni e orientamento su servizi/interventi/prestazioni ad accesso diretto pubblici e/o privati o privato sociale;
- o fissare un colloquio con l'Assistente Sociale che, a fronte di un bisogno ben individuato e definito, predispone la domanda necessaria per accedere alla risorsa più appropriata;
- o portare la situazione in equipe per esaminarla ed assegnarla ad un Assistente Sociale che provvederà all'approfondimento della richiesta di aiuto, mediante colloqui ed eventuale visita domiciliare, in modo da decodificare i problemi/bisogni, individuare risorse personali, familiari e di contesto per condividere con l'interessato un progetto d'intervento;
- o definire un progetto di intervento concordato con il cittadino e/o familiare; nonché mettere in atto tutte le azioni necessarie ad attivare e monitorare l'avvio e l'andamento delle prestazioni e degli interventi previsti.

Per il primo contatto non è richiesta alcuna documentazione.

L'accesso al servizio avviene presentandosi o telefonando alla sede di "Primo accesso", le sedi sono indicate nella tabella che segue. Il cittadino sarà ricevuto da personale amministrativo per un primo colloquio di front office finalizzato alla raccolta dei dati necessari a valutare la tipologia della richiesta. In una seconda fase il cittadino incontrerà l'assistente sociale per un colloquio di ascolto della domanda di aiuto. Questa fase potrà prevedere ulteriori colloqui e una visita domiciliare finalizzati all'approfondimento e all'analisi della richiesta, ad elaborare, realizzare e monitorare un progetto di intervento coinvolgendo il richiedente e la rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

Omissiselenchi servizi sociali professionali territoriali ...vedi sito

IN CASO DI ACCESSO SU MANDATO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

A livello territoriale il Servizio Sociale di secondo livello è il luogo – presente in ogni zona di decentramento – ove si realizzano programmi personalizzati di tutela dei diritti delle persone minori di età in presenza di specifico incarico dell'Autorità Giudiziaria al Comune di Milano (provvedimenti o richieste di informazioni del Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il TM, Tribunale Ordinario IX^a Sez. Civile, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e altri), garantendo l'ascolto del minore, la prevenzione del disagio e la protezione in presenza di problemi nell'esercizio delle responsabilità genitoriali e/o criticità nelle fasi di cambiamento e trasformazione legate all'età evolutiva e ai legami familiari. Questo avviene costruendo una relazione di aiuto, condotta e gestita con strumenti e metodi professionali, lavorando per rinforzare, sviluppare e sostenere le risorse personali e familiari esistenti e, ove dovuto per legge, proteggere i minori che si trovino in situazioni pregiudizievoli per il loro sviluppo.

Nel Servizio Sociale Professionale Specialistico del municipio di residenza, a seconda della situazione - esaminata insieme agli interessati - gli operatori potranno fissare uno o più colloqui e/o incontri orientati a:

- esaminare le difficoltà che hanno dato luogo alle decisioni dall'Autorità Giudiziaria, illustrando e spiegando i provvedimenti e il loro significato a minori e genitori coinvolti;
- identificare le difficoltà e concordare con gli interessati percorsi per far fronte ai problemi riconosciuti tenuto conto delle caratteristiche di ogni famiglia e di ciascun minore di età e del loro contesto di vita;
- costruire insieme ai bambini/e e ragazzi/e e alla loro famiglia, progetti di sostegno specifici individuali e/o di gruppo in area sociale, educativa e/o assistenziale;
- dare informazioni e orientamento su servizi/interventi/prestazioni ad accesso diretto pubblici e/o privati o del privato sociale e predisporre quindi la domanda necessaria per accedere alle risorse più appropriate.

Il Servizio offre:

- percorso di ascolto, orientamento, relazione professionale di aiuto e accompagnamento all'uso di altri servizi e risorse della città;
- costruzione, gestione e monitoraggio di un progetto socio educativo concordato con gli interessati;
- attivazione di Servizi Specialistici centrali (ad esempio Spazio Neutro, Coordinamento Affidi, Gruppo Indagini Centrale) ove necessario;
- attivazione e verifica periodica con gli interessati di uno o più interventi di sostegno, sollievo e protezione:
 - sostegno economico
 - sostegno educativo e/o assistenziale al domicilio
 - accoglienza in centri, strutture diurne
 - accoglienza in strutture residenziali
 - accoglienza familiare

SEDI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE II° LIVELLO (SSPT)

MUNICIPIO	INDIRIZZO	RESPONSABILI	RECAPITO TEL.
-----------	-----------	--------------	---------------

1	Via Ugo Foscolo n. 5	Manuela Agnello	02884.46599
2	Via Degli Assereto n. 19	Vittoria D'Avanzo	02884.45263
3	Via Monteverdi n. 8	Marilena Garavaglia	02884.47427
4	Viale Puglie n. 33	Cecilia Pancaldi	02884.48446
5	Viale Tibaldi n. 41	Maria Angela Fabrizi	02884.62888
6	Via Di Rudinì n. 3	Ivana Grazzani	02884.53353
7	Via A. da Baggio n. 54	Patrizia Avanzini	02884.45602
8	Via Colleoni n. 8	Patrizia Riminucci	02884.65429
9	Piazza XXV Aprile n. 6	Marina Rinonapoli	02884.46596

SEDI SERVIZI SPEICALISTICI

SERVIZIO	INDIRIZZO	REFERENTI	RECAPITO TEL.
Pronto Intervento Minori	Via Dogana n. 2	Daniela Attardo	02884.45487
Servizio Minori Sottoposti a Procedimento Penale	Via Dogana n. 4	Claudia Cavazza	02884.64018
Servizio Spazio Neutro	Via Pusiano n. 22	Diego Bissacco	0227297047
Centro Gea Irene Bernardini	Via Dogana n. 2	Silvia Zandrini	02884.40180
Coordinamento Affidi	Viale Luigi Sturzo n. 49	Michela Bondardo	02884.63012/13
Gruppo Centrale Indagini	Via Dogana n. 4	Carmela Petti	0288.63514

SEDI SERVIZI / UFFICI DI STAFF

SERVIZIO	INDIRIZZO	RESPONSABILI	RECAPITO TEL.
Unità Coordinamento Amministrativo e Gestione Risorse	Largo Treves n. 1	Tiziana Cipolla	02884.45263
Unità Coordinamento Servizi Sociali di I° Livello e Pronto Intervento	Largo Treves n. 1	Daniela Attardo	02884.45487
Unità Coordinamento Servizi Sociali di II° Livello e Specialistici	Via Dogana n. 2	Silvia Zandrini	02884.65906

D. Il sistema educativo - organigramma e indirizzi

A livello territoriale il Settore Servizi all'Infanzia è suddiviso in 67 Unità Educative alle quali afferiscono nidi e scuole dell'infanzia a gestione comunale. I servizi integrativi (tempi per le famiglie, centri prima infanzia e ludoteche) afferiscono invece all'ufficio Attività Integrative e Iniziative di sostegno alla Famiglia.

Alle Unità Educative si affiancano 7 Servizi/Uffici di staff con il compito di garantire il coordinamento pedagogico, gestionale e amministrativo e la corretta realizzazione delle attività educative, garantendo la fornitura dei servizi comuni e il funzionamento di scuole dell'infanzia e nidi.

SEDI DEI SERVIZI TERRITORIALI

- NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA

Omissis.....elenchi sedi di Nidi e Scuole d'infanzia ...vedi sito comune

- Servizi /Uffici di Staff

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	TELEFONO	RESPONSABILE
Unità Coordinamento Tecnico Pedagogico	Via Porpora 10	0288462627	Pia Iacoviello Piermaria Oggioni Maurizia Pagano Marco Valdemi
Unità Coordinamento Giuridico Amministrativo	Via Porpora 10	0288463175	Mario Giovanni Colubriale
Unità Pianificazione Assegnazione e Gestione delle Risorse Umane	Via Porpora 10	0288462608	Elisa Gambarè
Unità Coordinamento Logistico	Via Porpora 10	0288462767	Francesco Sardella
Unità Interventi di Sostegno e Gestione dei Servizi in appalto	Via Porpora 10	0288452345	Sabrina Feltrin
Unità coordinamento delle procedure di iscrizione, offerta posti e monitoraggio dati	Via Deledda 9/A	0288448043	Franco Zaiacometti
Ufficio Tutela Infanzia	Via Porpora 10	0288464512	Federico Sessa
Ufficio Progetti	Via Porpora 10	0288456704	Franca Locati
Ufficio Monitoraggio Processi Qualità	Via Porpora 10	0288456704	Luisella Juliani

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Principi dell'intervento sociali

- Bertotti T. (2012) *Bambini e Famiglie in difficoltà, teorie e metodi di intervento per assistenti sociali*, Roma Carocci Faber
- Borgna E. (2014) *La fragilità che è in noi*, Milano Giulio Einaudi
- Crittenden P.M, (1994) *Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio*, Milano Franco Angeli
- Dalla Negra P. e Fava E. (2012), *Alleanza di lavoro tra utenti e operatori*, Milano Franco Angeli;
- Floris F. (2011) *Inserito Per Fare della vulnerabilità una sfida pubblica*, in *Animazione Sociale*, Gruppo Abele Torino dicembre 2011;
- Mazzucchelli F. a cura di, (2011) *Il sostegno alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari*, Milano Franco Angeli;
- Olivetti Manoukian F.(2012) *lavorare per la costruzione di un welfare di territorio*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2012*, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale
- Ranci Ortigosa E., Stea S. *Le politiche per le famiglie in tempo di crisi*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2011*, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale;
- Serbati S., Milani P. (2013), *La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili*, Roma, Carocci;

Esperienze, Manuali e Linee Guida

- Prefettura di Milano e Comune di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Questura di Milano, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, Compartimento polizia Postale, ASL città di Milano, Ministero dell'Istruzione, centro servizi Milano (2004) *Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto all'abuso sessuale di minori e nella tutela dei minori vittime di abuso sessuale*
- Prefettura, Provincia, Comune e Questura di Ferrara *Linee Guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche, i servizi e gli organi che tutelano l'infanzia*, 2011 Regione Emilia Romagna
- Regione veneto all. A alla Dgr n°779 del 21.maggio 2013 *Linee di Indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio Sanitari e Autorità Giudiziarie -*
- Ufficio del pubblico Tutore dei Minori – Regione veneto *Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari la Cura e la Segnalazione, le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti nell'infanzia e dell'adolescenza in veneto*
- DGR Lombardia 23.12.2004 n.7/20100 pubblicate su BURL 17.01.2005 *"Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza"*
- DGR Lombardia 15.02.2016 n. X/4821 *Approvazione delle "Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia"*
- *Linee di indirizzo Nazionali approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni in dicembre 2017*, vedi www.MLPS.it in particolare sulle le Linee di Indirizzo Nazionali per il sostegno alla genitorialità positiva vedi www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-allagenitorialita/Documents/Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf

APPENDICE STRALCI

Riferimenti della DGR 7/20100 del 23.12.2004

LINEE GUIDA PER LA PRESA IN CARICO DEI MINORI VITTIMA DI VIOLENZA

1 Quadro di riferimento

1.1 Definizione, tipologia e caratteristiche del fenomeno

→ Tenendo presente che la violenza rappresenta un fenomeno composito e multiforme, le cui diverse manifestazioni non si presentano quasi mai separate o scindibili, le principali forme sono:

Trascuratezza: s'intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Maltrattamento psicologico o abuso emozionale, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Maltrattamento fisico: ci si riferisce alla presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.

Abuso sessuale: si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pornografia.

Violenza assistita: si intende il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento, compresi gli atti di degradazione volontaria, affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

2.2.5 Protezione

(Competenze dei comuni)

→ Nelle situazioni documentate di pregiudizio dei minori vengono attuati provvedimenti urgenti di tutela giuridica, a cui, a volte, può accompagnarsi un iter penale nei confronti del presunto maltrattante e/o abusante. I provvedimenti di tutela possono essere adottati dalla Pubblica Amministrazione ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento al primo tipo di provvedimenti, viene in rilievo il potere della "pubblica autorità di collocare il minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione" (art. 403 c.c.).

Tale potere, infatti, è esercitabile sia dalla Pubblica Amministrazione, generalmente l'ente territoriale competente per la tutela dei minori, sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

→ L'ampia facoltà concessa dalla legge al Tribunale per i Minorenni nell'adozione di "ogni opportuno provvedimento nell'interesse del minore", può comportare, così come nei casi del

provvedimento urgente adottato dell'ente locale territoriale e del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il TM, l'allontanamento del minore dalla propria abitazione e l'affidamento ad un'altra famiglia ovvero ad una struttura d'accoglienza.

→ La protezione del minore deve essere garantita anche all'interno delle procedure giudiziarie. Nel caso del procedimento penale diretto ad accertare la responsabilità dell'autore del reato, al minore deve essere garantita una rappresentanza processuale che ne curi gli interessi, un'adeguata protezione e l'assistenza affettiva e psicologica durante l'intera durata del procedimento (quest'ultima effettuata dall'ASL).

2.2.6 Valutazione

(Competenze delle ASL)

Per valutazione si intende l'insieme delle diverse operazioni diagnostiche e prognostiche che concorrono ad accertare la sussistenza e le caratteristiche di una situazione pregiudizievole per il minore e a definire il quadro socio-sanitario ed educativo del minore, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive.

Di tale valutazione si avvale anche l'Autorità Giudiziaria, qualora necessario.

Un intervento tempestivo attuato dalla rete integrata dei servizi (comunità di accoglimento, servizio di tutela, servizio di valutazione psicologica del minore e della famiglia, ecc.), volta a definire le prospettive diagnostiche-prognostiche, appare fortemente opportuno poiché consente di affrontare precocemente la crisi, di proporre in tempi brevi un programma di intervento, di avviare positivi cambiamenti da subito.

2.2.7 Trattamento terapeutico e sostegno

→ Se l'esito della valutazione prevede un programma riabilitativo e/o terapeutico del minore e della famiglia, gli interventi coordinati dei diversi servizi interessati, provvederanno alla promozione di azioni riparative a tutti i livelli previsti dal modello ecologico. Dovranno assumere particolare rilievo le azioni mirate:

- all'elaborazione delle dinamiche personali e relazionali distorte dall'abuso (per il minore e, se recuperabili, per i suoi familiari);
- a garantire un'esperienza quotidiana capace di proporre modelli di pensiero e di comportamento alternativi e riparativi rispetto a quelli connessi dall'abuso (ove possibile nella famiglia ad'origine o in caso contrario in altri ambiti di vita);
- ad evitare occasioni di riattivazione traumatica o di vittimizzazione secondaria.

Particolare attenzione andrà in tal senso dedicata alla protezione del minore nei percorsi giudiziari (v.2.2.4).

2.3.3 Valutazione e trattamento

Per raggiungere gli obiettivi specificati ai precedenti punti 2.2.6 e 2.2.7, l'ente territorialmente competente per la tutela dei minori individuerà per ciascun minore un servizio accreditato per competenze specialistiche. Tale servizio sarà incaricato di costruire un progetto di valutazione e trattamento con alta coerenza interna, tenuto conto delle specificità cliniche.

Stralcio Riferimenti del DPCM 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

Area	Prestazioni-Funzioni	Fonte legislativa	Criteri di finanziamento (% di attribuzione della spesa)
Materno infantile	1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative.	<u>L. 29 luglio 1975, n. 405</u>	100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
	2. Attività assistenziali inerenti all'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche.	<u>L. 22 maggio 1978, n. 194</u>	100% a carico del SSN
	3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni Interventi di sostegno per situazione di disagio di disadattamento o di devianza. Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi.	Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali <u>L. 28 agosto 1997, n. 285</u> Leggi regionali	100% a carico del SSN le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie. 100% a carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia. 100% a carico dei Comuni l'accoglienza in comunità educative o familiari
	4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi.	<u>L. 15 febbraio 1996, n. 66</u> <u>L. 3 agosto 1998, n. 269</u> <u>D.M. 24 aprile 2000:</u> P.O. Materno Infantile	100% a carico del SSN

Allegato 2



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
MILANO**

N. 11012/18 Prot. del 5-6-18



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
MILANO**

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA TUTELA DEI MINORENNI VITTIME
DI ABUSO E MALTRATTAMENTO**

TRA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

E

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
MILANO**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano reputano necessario, ai fini di un proficuo svolgimento delle indagini nei procedimenti per i reati in danno di minori, stabilire linee d'azione condivise nella trattazione dei rispettivi procedimenti penali e civili a tutela dei minorenni.

In linea generale l'obiettivo prioritario di entrambi gli uffici requirenti è quello della tutela degli interessi del minore e della eliminazione o del contenimento del pericolo di danni per le persone minori di età.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del progetto organizzativo, ha operante da anni il dipartimento specializzato "fasce deboli" (V Dipartimento), con le seguenti competenze:

- elusione di provvedimenti del giudice civile concernenti l'affidamento dei minori o altre persone incapaci (art. 388 comma 2 c.p.)
- istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414 bis c.p.)
- atti osceni aggravati (art. 527 comma 2 c.p.)

- pubblicazioni e spettacolo osceni (art.528 comma 3 c.p., art 21 legge stampa, legge 269/98)
- delitti contro la famiglia (artt. da 556 a 574 bis c.p.)
- abbandono di persone minori e di incapaci (art.591 c.p.)
- prostituzione minorile (art.600 bis c.p.)
- pornografia minorile (artt. da 600 ter a 600 quinquies c.p.)
- impiego di minori nell'accattonaggio (art.600 octies c.p.)
- atti persecutori (art.612 bis c.p.)
- circonvensione di incapaci (art.643 c.p.)
- reati ex art. 18,19, legge n.194/78 (disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza ipotesi dolose)
- reati ex art. 71/72 legge n.184/83 e successive modifiche (disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori)
- affari civili ad esclusione di quelli societari e fallimentari

Nell'individuazione dei reati di competenza del V dipartimento e nell'organizzazione e gestione dello stesso sono costante riferimento le linee guida dettate dal CSM con delibera del 9 Maggio 2018 in tema di "*Organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*", in una prospettiva non solo repressiva, ma anche di tutela preventiva delle vittime.

Innanzitutto, per meglio razionalizzare il lavoro, all'interno del dipartimento, sono state create due aree di sotto-specializzazione, una composta da due Sostituti, che si occupa delle violenze sessuali su strada e l'altra, costituita attualmente da due magistrati, che si occupa di reati di pedopornografia. Per seguire buone prassi nei rapporti tra Procura e Organi di indagine, già da tempo, è instaurato un immediato raccordo tra la polizia giudiziaria e il PM specializzato, al fine di una collaborazione necessaria, sia per l'individuazione dei reati, sia per le eventuali misure precautelari irrogabili.

In particolare sono dettate direttive alla polizia giudiziaria per la trasmissione in tempo reale al PM delle notizie di reato riguardanti i casi di violenza di genere con carattere di estrema urgenza e i casi che vedono come persone offese i minori (maltrattamenti in danno di minori o in presenza di minori) specie qualora si ponga un problema di protezione della persona offesa.

La trattazione dei fascicoli è improntata, ancor prima della loro costituzione, alla massima urgenza in considerazione della delicatezza e del rischio di conseguenze gravi inerenti ai reati di competenza del V dipartimento.

Sono quindi previsti turni costanti della polizia giudiziaria per il puntuale monitoraggio delle notizie di reato.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, organo specializzato a tutela dei minorenni, ha una competenza sia penale (relativamente ai reati commessi da minorenni) che civile (valutazione dello stato di abbandono dei minori ovvero delle situazioni di pregiudizio derivante da comportamenti genitoriali inadeguati, con legittimazione ad avviare procedimenti a tutela del minore davanti al tribunale per i minorenni).



Nell'ambito della competenza civile, la procura minorile è destinataria unica delle segnalazioni riguardanti minori in stato di abbandono o che si trovano a vivere una situazione di "pregiudizio". Dette segnalazioni provengono, solitamente, dalle forze dell'ordine, dai servizi socio-sanitari, dalle scuole.

A livello organizzativo, l'Ufficio non è suddiviso in sezioni o gruppi di lavoro (date le ridotte dimensioni e la specializzazione istituzionale), ma tutti i procedimenti civili aperti a tutela dei minorenni sono trattati da tutti i sostituti dell'Ufficio, secondo i criteri di assegnazione previsti dal progetto organizzativo vigente. È inoltre previsto un turno di reperibilità h/24, cui risponde il magistrato di turno esterno.

In linea con le competenze e le funzioni dei due Uffici requirenti, si ritiene che le segnalazioni o notizie di reato che siano riferite a reati in danno di minori commessi dai genitori o da persone conviventi debbono essere inviate congiuntamente alla Procura Ordinaria e alla Procura per i Minorenni, da un lato per lo svolgimento delle indagini penali e dall'altro per consentire di approntare le misure necessarie alla tutela del minore.

Analogamente le segnalazioni concernenti situazioni di violenza intrafamiliare in cui il minore abbia subito maltrattamenti, anche solo da "violenza assistita", devono essere effettuate congiuntamente ai due uffici requirenti.

Le Forze dell'ordine devono segnalare anche alla Procura per i minorenni la presenza di minori in occasione di denunce/notizie di reato contro i genitori per fatti gravi (ad esempio: traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, terrorismo, criminalità organizzata, ecc.) in cui siano coinvolti i figli anche solo come spettatori o come strumento di agevolazione della commissione dei reati, al fine di valutare l'adeguatezza genitoriale ove l'attività criminosa rivesta carattere di stabilità e compporti una modalità educativa distorta.

In caso di omissione della informativa da parte della Polizia Giudiziaria provvederanno tempestivamente i magistrati del Pubblico Ministero assegnatari del procedimento.

Al fine di coordinare modi e tempi dei rispettivi interventi, sarà indispensabile il contatto fra i magistrati delle due Procure e /o fra le Forze dell'ordine investite dell'indagine e la Polizia Giudiziaria operante presso la Procura per i minorenni di Milano.

Fondamentale è per entrambi gli Uffici che si tenga conto in concreto delle esigenze dell'altro Ufficio: da un lato la riservatezza nello svolgimento delle indagini, dall'altro l'attuazione di misure di tutela in favore del minorenni vittima per selezionare e attuare tempestivamente gli interventi ritenuti più adeguati.

A tal scopo è indispensabile il contatto diretto fra i magistrati della Procura minorile e quelli della Procura Ordinaria per evitare intralci o danni alle indagini, garantendo al contempo che siano scongiurati pregiudizi o danni al minore per effetto della mancata adozione di provvedimenti a sua tutela, anche con riferimento alla necessità di un sostegno psicologico e alle implicazioni con l'eventuale incidente probatorio.

Concretamente ciò comporta, per quanto riguarda i magistrati della procura minorile, che in casi specificamente concordati con i colleghi della Procura ordinaria, si potranno eventualmente



motivare ricorsi al TM utilizzando argomentazioni che non abbiano attinenza con i fatti di indagine, con contestuale "secretazione" (o meglio, mancata trasmissione al Tribunale per i minorenni) di parte degli atti di indagine. Ed infatti, tutti gli atti trasmessi con la proposizione del ricorso al Tribunale per i minorenni diventano ostensibili alle parti, non essendo prevista dal codice di procedura civile alcuna forma di secretazione per il contenuto del fascicolo civile. L'eventuale "secretazione" di atti, nel caso in cui d'intesa col PM ordinario procedente si voglia preservare la segretezza delle indagini in corso, va operata quindi dalla Procura minorile con la formazione di un fascicolo in copia (o fascicolo bis) contenente gli atti che non vengono trasmessi al Tribunale e che restano nella disponibilità del pubblico ministero minorile, che potrà decidere di trasmetterli in un momento successivo ovvero di archivarli direttamente.

E' altrettanto opportuno che il PM minorile segnali al giudice minorile la pendenza in fase di indagini presso la Procura ordinaria di procedimento penale in cui sia vittima il minorenne, affinché nel giudizio davanti al TM se ne tenga adeguatamente conto.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La Procura ordinaria e la Procura per i minorenni si impegnano a individuare un magistrato di collegamento all'atto dell'entrata in vigore del presente protocollo, comunicandolo all'altro ufficio (come pure eventuali successive variazioni).
2. La Procura Ordinaria, quando avrà notizia, nei procedimenti di propria competenza, di fatti di reato che coinvolgono minori, si impegna a informare tempestivamente il Magistrato di collegamento presso la Procura per i minorenni, in modo da creare un canale comunicativo immediato e diretto.
3. Contestualmente alla comunicazione alla Procura ordinaria, la Polizia Giudiziaria procedente informa altresì la Procura della Repubblica per i minorenni, che apre un procedimento civile a tutela del minore.
Ove la segnalazione sia trasmessa non ad entrambe le Procure ma ad una soltanto di esse, il magistrato assegnatario del procedimento provvederà prontamente ad informare il magistrato di collegamento dell'altra Procura, mediante trasmissione di copia degli atti, e contestuale attivazione di idoneo coordinamento.
4. Ove emerga che il sospetto autore dell'abuso o maltrattamento sia esclusivamente una persona minorenne, sarà normalmente informata la sola Procura per i minorenni.



5. Le audizioni protette dei minori verranno effettuate dalla Polizia Giudiziaria esclusivamente su delega del Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, con modalità protetta (videoregistrazione e assistenza psicologica).

L'audizione del minore in fase d'indagine e l'espletamento dell'incidente probatorio verranno effettuate di norma dallo stesso ausiliario.

Se pende contemporaneamente un procedimento penale davanti a entrambe le Procure per reati commessi in concorso da maggiorenni e da minorenni, saranno concordate tra i magistrati titolari dei rispettivi procedimenti le modalità più opportune per concentrare le attività di ascolto dei minori, per quanto possibile anche in fase di incidente probatorio.

A tal scopo sarà compilato (e periodicamente aggiornato) un elenco di psicologi o neuropsichiatri in materia infantile idonei e disponibili ad assumere l'incarico di ausiliario per la assunzione di sommarie informazioni testimoniali di persona minore di età nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.

Sarà cura degli uffici inquirenti emanare direttive alla P.G. affinché la verbalizzazione delle dichiarazioni della persona offesa dei reati di maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale, sia documentata da processo verbale nel quale siano riportate per esteso le domande e le risposte (escludendo la modalità "A.D.R.").

Le dichiarazioni o le domande e risposte della persona offesa-testimone saranno videoregistrate, salvo motivate eccezioni, dandosi atto nello stesso processo verbale scritto e nella annotazione di P.G. o nella segnalazione di reato delle esecuzione di tale modalità da parte dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria redigente l'atto.

6. La Procura Ordinaria e la Procura per i minorenni si impegnano ad informarsi tempestivamente, eventualmente anche a mezzo delle Forze dell'ordine e con ogni altro mezzo idoneo (comunicazione telefonica o via mail), di ogni notizia di abuso o maltrattamento grave ai danni di minorenni ricevuta, accordandosi sugli interventi urgenti da adottare e sugli atti necessari da trasmettere al Tribunale per i Minorenni, per evitare il deposito di documentazione la cui conoscenza da parte dei soggetti coinvolti nelle indagini penali potrebbe compromettere l'esito delle stesse.

Sarà cura del magistrato che riceve la richiesta di coordinamento rispondere nel più breve tempo possibile, fornendo le informazioni richieste, ovvero riservandosi di trasmetterle entro un termine certo e breve.

Nella richiesta di coordinamento da parte della Procura per i minorenni sarà specificato, all'occorrenza, la tipologia di intervento che si intende richiedere immediatamente a seguito della segnalazione di grave pregiudizio ai danni di un minorenne (ad esempio: richiesta di indagine psico-sociale al Servizio territoriale, apertura di un procedimento civile ai sensi degli articoli 330-333 cod. civ., ecc.).



Qualora tale attività possa determinare pregiudizio per le indagini penali in corso (ad esempio: nei casi in cui dagli atti emerge che l'indagato non è a conoscenza del procedimento penale a suo carico) sarà cura del pubblico ministero titolare del procedimento penale contattare il magistrato della procura minorile per un accurato e tempestivo coordinamento.

In particolare, la Procura per i minorenni, se ritiene necessario proporre subito ricorso al Tribunale per i Minorenni mentre sono in corso le indagini da parte della Procura Ordinaria, trasmetterà – previo eventuale accordo con il PM ordinario – solo gli atti strettamente necessari ai fini di una decisione a tutela del minore, escludendo, su richiesta del PM ordinario, quelli che devono rimanere segreti per non pregiudicare le indagini in corso.

7. Ove sia stato effettuato un allontanamento urgente di minore ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, il PM minorile curerà che sia dato immediato avviso anche al coordinatore del V Dipartimento della Procura ordinaria.
8. La comunicazione ai sensi dell'articolo 609 *decies* del codice penale deve essere trasmessa alla Procura per i minorenni di Milano con l'indicazione anagrafica completa dei minorenni oggetto della comunicazione, nonché con la trasmissione degli atti di indagine (copia della CNR iniziale, di eventuali misure cautelari emesse, dei verbali di audizione, della richiesta di rinvio a giudizio, ecc.), al fine di consentire al magistrato della procura minorile di poter effettuare le valutazioni di competenza.
9. La Procura Ordinaria si impegna ad effettuare le indagini con la massima rapidità possibile, coordinandosi con la Procura per i minorenni.
10. La Procura per i minorenni si impegna a trasmettere con tempestività copia degli atti dei procedimenti civili richiesti dalla Procura ordinaria. In caso di pendenza del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni, la Procura per i minorenni si impegna a comunicare al magistrato della Procura ordinaria il numero del procedimento del Tribunale per i minorenni e ogni ulteriore riferimento utile, trasmettendo tempestivamente la richiesta al Tribunale per la diretta evasione della stessa.
11. Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012), il Tribunale Ordinario può emettere provvedimenti che riguardano la tutela dei minori e decidere sul loro affidamento e mantenimento nei casi di separazione, divorzio, e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. L'intenzione del legislatore è stata quella di ridurre la competenza del Tribunale per i Minorenni per realizzare il principio della concentrazione delle tutele dinanzi ad un unico organo giudiziario. Pertanto il delineato sistema di ripartizione di competenza fra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni impone che prima di proporre ricorso al tribunale per i minorenni il pubblico ministero minorile accerti se penda giudizio fra i genitori, coniugati o non coniugati, davanti al Tribunale Ordinario.




Qualora si accerti che la competenza per il procedimento *de potestate* spetti al Tribunale Ordinario, le segnalazioni pervenute saranno archiviate, ma copia degli atti rilevanti verranno trasmessi, ai fini della valutazione dei fatti, al Pubblico Ministero delegato per gli Affari Civili della competente Procura ordinaria affinché ne abbia cognizione al momento di esprimere il proprio parere ovvero assuma le iniziative di sua competenza.

12. Il presente protocollo potrà essere, d'intesa fra le parti, modificato in ogni momento e integrato con successivi accordi.

Milano, 5 giugno 2018

**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano**
Francesco GRECO



**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano**
Ciro CASONE

